

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

**Avv. Prof. Francesco Petrillo
Avv. Manuela Andreotta
Viale Principe di Napoli, 63
82100 – Benevento
Tel. 0824 325568**

**Via Boezio, 6
00193 – ROMA
Fax 06 83391292
avvfrancescopetrillo01@puntopec.it
petrillopartners@mypec.eu**

TRIBUNALE CIVILE DI MANTOVA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

PER: la professoressa Rosa Pirozzi, nata a Airola il 10.03.1968 e residente in Airola (BN) alla via Corso G. Montella, 37 C.F. PRZRSO68C50A110S, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Andreotta, C.F. NDRMNL77C44H703R PEC e dall'avv. prof. Francesco Petrillo, C.F. PTRFNC64P02L739G, PEC avvfrancescopetrillo01@puntopec.it, domiciliata presso lo studio legale Petrillo Avvocati & Partners, PEC: petrillopartners@mypec.eu, in Roma, alla Via Boezio, 6, FAX 06 83391292, giusta mandato rilasciato in calce al presente ricorso, e i suoi avvocati eleggono domicilio, ai fini del presente atto, presso la Cancelleria del Tribunale di Mantova,

RICORRENTE;

CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio IX - Ambito Territoriale di Mantova - in persona del legale rappresentante p.t., CF. 80019600206, domiciliato per la carica in Mantova, alla via Cocastelli, 15,

RESISTENTE.

PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALLA SEDE EFFETTIVAMENTE SPETTANTELE IN MOBILITA', IN BASE A PUNTEGGIO EFFETTIVAMENTE POSSEDUTO E PREFERENZE INDICATE SECONDO LO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE ANCHE PREVIA LA DISAPPLICAZIONE, del provvedimento di assegnazione alla sede di mobilità territoriale, dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 sulla mobilità obbligatoria nazionale e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017 nonché di tutti gli atti precedenti, successivi e conseguenziali rispetto alla stessa Ordinanza Ministeriale, viziati delle medesime illegittimità, nonché di tutti gli atti predisposti ed emessi dalla P.A., Enti e Organi resistenti, per la

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

Avv. Prof. Francesco Petrillo

Avv. Manuela Andreotta

Viale Principe di Napoli, 63

82100 – Benevento

Tel. 0824 325568

Via Boezio, 6

00193 – ROMA

Fax 06 83391292

avvfrancescopetrillo01@puntopec.it

petrillopartners@mypec.eu

formazione dell'elenco dei predetti trasferimenti, nonché di tutti gli Atti e Determinazioni compiuti in violazione di legge e/o errore di calcolo logico-algoritmico, nella formazione della graduatoria per i trasferimenti con rideterminazione e rimedio alle disparità di trattamento, a evitare una attribuzione del luogo di lavoro con spostamento dal luogo di lavoro occupato finora, ingiusto e in disparità palese di trattamento rispetto a altri docenti con punteggi inferiori di carriera rispetto al punteggio acquisito negli anni dalla ricorrente.

FATTO

La ricorrente è docente di ruolo nella scuola primaria, codice EEEE, fase C, secondo la ripartizione fasica proposta dal *Contratto Collettivo Integrativo Nazionale per la Mobilità per il 2015/ 2016*. Ha svolto, con passione e dedizione, diversi anni di precariato in scuole della provincia di Treviso e vanta 6 anni di pre-ruolo, dall'anno 2004 all'anno 2015, avendo prestato servizio presso l'Istituto Paritario Scuola dell'Infanzia e Primaria "Vittime Espiatrici di Gesù Sacramento" di Mugnano di Napoli (cfr. DOC. 1, in *Produzione di parte ricorrente*), in cui ha acquisito capacità e abilità professionali che le hanno permesso, in diverse occasioni, di fare fronte a situazioni difficili e a problematiche di tanti alunni e alunne particolarmente vulnerabili, che richiedono la presenza di figure professionali stabili e capaci di intendere il loro linguaggio e accompagnarli in un percorso di crescita coerente. Nel novembre 2015, è stata immessa in ruolo nella Scuola primaria (cfr. DOC. 2, in *Produzione di parte ricorrente*) e in data 25/11/2015- iscritta nella graduatoria ad esaurimento, posizione 24, con un punteggio pari a punti 179 - ha sottoscritto con il MIUR regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi della Legge 107/2015, quale docente a tempo indeterminato di scuola statale, I.C. "F. De Sanctis" di Moiano (BN) (cfr. DOC. 3, in *Produzione di parte ricorrente*).

Con Ordinanza Ministeriale n. 241 del 8/4/2016 (cfr. DOC. 4, in *Produzione di parte ricorrente*), il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca disponeva la mobilità obbligatoria e il campo di applicazione della Mobilità territoriale per assegnazione di ambito a livello nazionale per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 nelle fasi B e C da GaE del CCNI 2016, **nonostante l'espresso divieto previsto dalla Legge 107/2015 di fare ricorso ai CCCCNNLLI in sede di**

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

Avv. Prof. Francesco Petrillo

Avv. Manuela Andreotta

Viale Principe di Napoli, 63

82100 – Benevento

Tel. 0824 325568

Via Boezio, 6

00193 – ROMA

Fax 06 83391292

avvfrancescopetrillo01@puntopec.it

petrillopartners@mypec.eu

mobilità obbligatoria. La ricorrente presentava, dunque, per l'anno scolastico 2016/2017, l'obbligatoria domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione di ambito a livello nazionale - scuola primaria - ai sensi della Legge 107/2015, del C.C.N.I. Mobilità 2016/2017 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08/04/2016, indicando, tra l'altro, gli anni svolti presso gli istituti paritari, di pre-ruolo, i titoli, manifestando le preferenze territoriali in ordine di precedenza: per prima la Campania (1. Campania Ambito 0005; 2. Campania Ambito 0004; 3. Campania Ambito 0001; 4. Campania Ambito 0007; 5. Campania Ambito 006; 6. Campania Ambito 0017; 7. Campania Ambito 0018 etc.) poi, le preferenze interregionali, come risulta dalla Domanda di mobilità convalidata dall'Ufficio Scolastico Provinciale, da cui risulta altresì il punteggio base, pari a punti 26 (cfr. DOC. 5, in *Produzione di parte ricorrente*). Alla presentazione della domanda di mobilità, come risulta dalla Domanda di mobilità convalidata dall'Ufficio Scolastico Provinciale (cfr. DOC. 5, in *Produzione di parte ricorrente*) la ricorrente allegava la dichiarazione (Allegato D) per il riconoscimento del servizio pre- ruolo svolto nella scuola paritaria-parificata, ossia presso l'Istituto Paritario Scuola dell'Infanzia e Primaria "Vittime Espiatrici di Gesù Sacramento" di Mugnano di Napoli. Ma, ai sensi del CCNLI 2015/2016 e "Note Comuni" (cfr. DOC. 5bis, in *Produzione di parte ricorrente*), era costretta, però, a non indicare gli anni di servizio svolti dal 2008 al 2015, per i quali avrebbe avuto diritto ad altri 21 punti. Avrebbe, anzi avuto diritto anche a ulteriori punti 12 in quanto abilitatasi all'insegnamento secondo quanto previsto dall'O.M. del 2 gennaio 2001 n.1 (cfr. DOC. 6, in *Produzione di parte ricorrente*), ovvero a quegli stessi punti che, invece vengono assegnati a coloro che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera A) della Tabella di valutazione dei titoli, allegata al CCNI 2016.

Ha dovuto, perciò, la ricorrente, in virtù della normativa posta dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e dal CCNI 2016 rispettare il dettato per cui: 1) gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai sensi della Legge n. 107/2015 (fase C provenienti da GAE - graduatoria ad esaurimento), concorrono ai trasferimenti territoriali in ambito nazionale, indicando le preferenze territoriali in ordine di precedenza nonché i titoli di precedenza; 2) i trasferimenti avvengono su

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

Avv. Prof. Francesco Petrillo
Avv. Manuela Andreotta
Viale Principe di Napoli, 63
82100 – Benevento
Tel. 0824 325568

Via Boezio, 6
00193 – ROMA
Fax 06 83391292
avvfrancescopetrillo01@puntopec.it
petrillopartners@mypec.eu

ambito nazionale tenuto conto del diritto di precedenza vantato e le preferenze territoriali manifestate in relazione al punteggio attribuito sulle sedi disponibili.

Fatto sta che la ricorrente, in dispregio del suo punteggio, e sopravanzata da molteplici docenti con punteggi minori, ma con preferenze determinate non in base al punteggio, ma a criteri fissati, non da altre leggi, ma dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2016, applicato in dispregio della Legge 107/2015, a prescindere anche dagli ambiti che aveva indicato nella sua Domanda Obbligatoria di Mobilità (cfr. DOC. 5, in *Produzione di parte ricorrente*), veniva assegnata per la durata di tre anni all'ambito territoriale Lombardia 0020 - Mantova -, posto comune (cfr. DOC. 7, in *Produzione di parte ricorrente*).

Successivamente, a seguito della pubblicazione da parte del MIUR degli elenchi nazionali e provinciali delle assegnazioni ottenute a seguito della mobilità, (cfr. DOC. 8, in *Produzione di parte ricorrente*) la sig.ra Pirozzi poteva constatare che nelle Regioni: Campania, Ambito 0005; 2. Campania Ambito 0004; 3. Campania Ambito 0001; Campania Ambito 0007; Campania Ambito 0006; Campania Ambito 0017, Molise: Ambito 001, Ambito 002; Lazio, Ambito 004, Ambito 006, Ambito 009, Ambito 12, Ambito 013, Ambito 014, venivano assegnate sedi territoriali a docenti con punteggio inferiore a 26 - punteggio della ricorrente - come risulta dagli Elenchi del MIUR (cfr. DOC. 8, in *Produzione di parte ricorrente*). Esemplicativamente, i docenti, Fase C, assegnatari con punteggio inferiore alla ricorrente sono:

- Per la Campania: Benevento, Ambito 006: Colangelo Mariagrazia, con punti 15; Volpe Sfora, con punti 15; Fetto Natascia, con punti 17; Bosco Teresa, con punti 19; Montanaro Grazia, con punti 20; D'Amato Maria Giuseppina, con punti 23; Avellino, Ambito 001: Sparano Sonia, con punti 24; Grimaldi Samanta, con punti 26; Caserta, Ambito 007: Pelosi Carmen, con punti 26.
- Per il Lazio: Roma, Ambito 004 Baiano Teresa Maria con punti 9; Ambito 006 Angius Laura con punti 20; Ambito 009 Bagli Chiara con punti 9, Ambito 12 Bruni Rita con punti 0, Cerami Liliana con punti 12; Di Marco Maria Letizia con punti 18; Ambito 013 Biondi Arianna con punti 18; Ambito 014 Mestici Chiara con punti 12.

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

Avv. Prof. Francesco Petrillo
Avv. Manuela Andreotta
Viale Principe di Napoli, 63
82100 – Benevento
Tel. 0824 325568

Via Boezio, 6
00193 – ROMA
Fax 06 83391292
avvfrancescopetrillo01@puntopec.it
petrillopartners@mypec.eu

- Per il Molise: Campobasso, Ambito 001, Del Prete Stefania con punti 6 e Sica Sonia con punti 23; Termoli, Ambito 002: Antenucci Monia, con punti 13; Di Lisa Giuseppina con punti 15; Bolella Antonella con punti 16, Ciafardini Mario con punti 17; Grazioso Alessandra, con punti 17; Di Lena Consiglia, con punti 19; Napolitano Stefania, con punti 20; Lombardi Brunella, con punti 25.

Di palese evidenza è la disparità di trattamento oltre che la violazione di legge. Molti docenti sono stati destinati agli ambiti territoriali Campania, Lazio e Molise, gli stessi indicati come preferenziali dall'odierna ricorrente (rispetto ai cinquantacinque inseriti nella domanda di mobilità). Ne consegue che, detti docenti sono stati assegnati dal sistema algoritmico, ***con errore macroscopico***, ad ambiti preferenziali, pure avendo un punteggio inferiore e, in alcuni casi, di molto inferiore, alla ricorrente. ***Macroscopica è, pertanto, l'illegittimità di assegnazione della sede del ricorrente.***

La ricorrente, pertanto, in data 06/08/2016, innanzitutto ha proposto *Ricorso Straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica con istanza cautelare avverso e per la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento previa sospensione cautelare o adozione di tutti i provvedimenti cautelari che l'Autorità adita ritenga opportuni, dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, emessa dal MIUR in persona del suo Ministro p.t., in data 08/04/2016, nelle parti in cui – in particolare artt. 8 e 9 – consente soltanto a alcuni docenti del medesimo ordinamento scolastico, e non altri, con palese disparità di trattamento, di proporre la domanda di “mobilità su scuola” e non su “comparto territoriale”, come impone invece la legge 107/2016, nel partecipare al programma nazionale straordinario di mobilità, derogando in tal modo ai commi 73 e 108 dell'art. 1 della Legge 107/2015, con applicazione del CCNL integrativo 2016/2017, concernente la mobilità del personale docente, nonostante tale deroga non sia ammessa dal comma 196 dello stesso art. 1 della Legge n. 107/2015, nonché di tutti gli atti precedenti, successivi e consequenziali rispetto alla stessa Ordinanza Ministeriale impugnata, viziati delle medesime illegittimità.*

Il Consiglio di Stato, in data 20 dicembre 2016, esaminato nell'adunanza del 9 novembre 2016 l'anzidetto Ricorso, ha emesso il parere interlocutorio n. 2662/2016 (Cfr. DOC. 16 in *Produzione di parte ricorrente*).

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

Avv. Prof. Francesco Petrillo
Avv. Manuela Andreotta
Viale Principe di Napoli, 63
82100 – Benevento
Tel. 0824 325568

Via Boezio, 6
00193 – ROMA
Fax 06 83391292
avvfrancescopetrillo01@puntopec.it
petrillopartners@mypec.eu

La ricorrente, sempre in data 08.08.2016, ha inviato a mezzo PEC, **Reclamo** ai resistenti, affinché questi ultimi provvedessero, in autotutela, all'adozione dei provvedimenti opportuni (cfr. DOC. 9, in *Produzione di parte ricorrente*), ma senza ottenere risposta alcuna.

In data 02.09.2016, perciò, ha ancora inviato ai resistenti a mezzo PEC, **istanza di conciliazione** per erronea assegnazione, in esito alla domanda di mobilità presentata per l'anno scolastico 2016/2017, della sede di destinazione - scuola o ambito - (cfr. DOC. 10, in *Produzione di parte ricorrente*), anche, in tal caso, senza ottenere risposta alcuna.

La ricorrente, in effetti, non solo non è stata convocata, ma il suo nominativo non è stato inserito negli **elenchi per la conciliazione** del 30.08.2016 (cfr. DOC. 11, in *Produzione di parte ricorrente*). Nemmeno ha conseguito alcuna assegnazione provvisoria.

La professoressa Pirozzi, provata dal repentino e drastico cambiamento della sua vita personale e lavorativa, nonché dalla preoccupazione per l'allontanamento dai luoghi a lei familiari ha intrapreso un percorso psicoterapeutico volto a rafforzare l'autostima e acquisire consapevolezza delle proprie risorse (cfr. DOC. 12, in *Produzione di parte ricorrente*) per tali ragioni, in data 24.09.2016, ha chiesto e ottenuto dal Dirigente scolastico I.C. Pegognana – Istituto presso il quale ha avuto l'assegnazione in seguito alla procedura di mobilità- un periodo di aspettativa non retribuita (anno sabbatico) per motivi personali fruibile dal 26.09.2016 al 31.08.2017, ai sensi dell'art. 26, comma 14, della L. n. 448/98, della C.M. n. 96/00 e della Nota Ministeriale 06.03.2000 (cfr. DOC. 13, in *Produzione di parte ricorrente*). Ma, quando sarà concluso l'anno scolastico 2016/2017, la ricorrente dovrà allontanarsi per effetto di un'attribuzione/assegnazione, valida per tre anni, del posto di lavoro in mobilità ingiusta e in disparità di trattamento rispetto a altri docenti con punteggi inferiori di carriera rispetto al punteggio acquisito negli anni dalla ricorrente. Nello stato di instabilità morale in cui versa la ricorrente, un allontanamento potrebbe produrre **danni non riparabili con alcun tipo di risarcimento in danaro**.

Tutte le vicende narrate sopra, e soprattutto l'ingiusta violazione di legge e principi ordinari, costituzionali e comunitari, hanno determinato non solo ripercussioni sulla sfera professionale, ma

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

Avv. Prof. Francesco Petrillo

Avv. Manuela Andreotta

Viale Principe di Napoli, 63

82100 – Benevento

Tel. 0824 325568

Via Boezio, 6

00193 – ROMA

Fax 06 83391292

avvfrancescopetrillo01@puntopec.it

petrillopartners@mypec.eu

anche personale e familiare della ricorrente, tali da comprometterne la stabilità emotiva e relazionale.

Pertanto, la ricorrente non può che adire la Giustizia del Lavoro per chiedere la tutela immediata dei suoi diritti, prima che le sopravvengano danni irreversibili alla salute, alla vita in quanto con la mobilità nazionale ricadrebbero su di lei, esente da ogni responsabilità, le conseguenze di errori commessi da altri, procurandole un evidente danno ingiusto. Le si chiede, in forza di procedure giuridiche illegittime e logico-algoritmiche errate, di porre in discussione il suo sistema di vita personale e familiare, di dire basta a tutti i suoi progetti di vita, nonché di vanificare la direzione di senso della formazione professionale acquisita svolgendo il suo lavoro. Reclama, dunque, la palese violazione di legge e/o gli errori macroscopici commessi dagli organi del MIUR, applicando erronei calcoli logici, in una fattispecie, che risulta gravemente lesiva dei suoi diritti fondamentali e di lavoratrice garantiti dalla Costituzione, dalle Leggi ordinarie e persino dalla Normativa comunitaria, chiedendo l'interruzione, anche se per intanto provvisoria di quanto è stato determinato e si sta determinando ai suoi danni.

La domanda di merito del presente ricorso si fonda su precipui motivi di:

DIRITTO

A) Illegittimità degli artt. 8 e 9 dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016. Violazione e falsa applicazione dei commi 73 e 108 dell'art. 1 della Legge 107/2015. Disapplicazione. Falsa e erronea applicazione del CCNL, integrativo concernente la mobilità del personale docente. Disapplicazione. B) Diritto della ricorrente alla preferenza manifestata in base al punteggio. Errore palese e macroscopico nell'attribuzione delle sedi in relazione ai rispettivi punteggi. Violazione del principio, introdotto dalla Legge 107/2015, art. 1, commi 2,3,7,14 lett. a), di flessibilità didattica nel sistema scolastico. Violazione del principio dell'uguaglianza e di tutela del lavoratore ai sensi degli artt. 3, 35, 36 della Carta Costituzionale. Violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento n. 492/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa del 05/04/2011. Violazione degli artt. 1,3,7,10,14 della Direttiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa del 16/04/2014. Violazione, in particolare dell'art. 14 CEDU. Disparità di trattamento senza motivazione. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Contraddittoria e omessa motivazione.

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

Avv. Prof. Francesco Petrillo

Avv. Manuela Andreotta

Viale Principe di Napoli, 63

82100 – Benevento

Tel. 0824 325568

Via Boezio, 6

00193 – ROMA

Fax 06 83391292

avvfrancescopetrillo01@puntopec.it

petrillopartners@mypec.eu

A) La ricorrente risulta allo stato insegnante nel grado di istruzione scuola primaria, codice EEEE, fase C, di ruolo dal novembre 2015, avendo accettato la proposta di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, comma 98, della Legge 107/2015 (cfr. DOC. 1, in *Produzione di parte ricorrente*), letto in combinato disposto con il comma 95 dello stesso articolo di legge. A tutti i docenti assunti la legge assicurava il rispetto del principio di flessibilità didattica del sistema scolastico, in forza del combinato disposto dei commi 2, 7 e 14 lett. a), 73 e 108 dell'art. 1 della Legge 105/2016, che fissano <<nuove norme per la mobilità del personale docente e avviano un piano straordinario di mobilità>>.

L'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, emessa dal MIUR in data 08.04.2016, per la Mobilità del Personale della Scuola 2016/2017, invece, consente soltanto ad alcuni docenti del medesimo ordinamento scolastico, e non ad altri, con palese disparità di trattamento, di proporre la domanda di "mobilità su scuola" e non "su comparto territoriale", come impone invece la Legge n. 107/2015. Quest'ultima, infatti, fa chiaramente e espressamente riferimento a tutti i docenti e a tutti gli ambiti territoriali senza porre limitazione e distinzione alcuna, o preferenza, su ambiti e province. Si rivolge, cioè, tanto ai docenti assunti in ruolo a tempo indeterminato, ai sensi del comma 96 della stessa legge, capi a) e b), quanto ai docenti assunti in ruolo a tempo indeterminato ai sensi del comma 98, della stessa legge, capi a) e b). Per tutti questi docenti l'art. 1, comma 108 della Legge 107, prevede la mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, <<in deroga al vincolo triennale di permanenza sulla provincia>>.

L'Ordinanza Ministeriale deroga in tal modo a quanto previsto dall'articolo 1, commi 73 e 108, della Legge 107/2015, con applicazione del CCNL integrativo 2016/2017 concernente la mobilità del personale docente, nonostante tale deroga non sia ammessa dall'art. 1, comma 196, della Legge 107. Nel fissare i termini per le operazioni di mobilità, però, agli artt. 8 e 9 dell'Ordinanza Ministeriale, viene del tutto disatteso il principio sancito dal comma 108 dell'art. 1 della Legge 107/2015, che prevede per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato la mobilità straordinaria sugli ambiti territoriali a livello nazionale. L'applicazione dell'Ordinanza Ministeriale, invece, mentre per la ricorrente prevedeva la domanda di trasferimento sugli ambiti territoriali nazionali,

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

Avv. Prof. Francesco Petrillo

Avv. Manuela Andreotta

Viale Principe di Napoli, 63

82100 – Benevento

Tel. 0824 325568

Via Boezio, 6

00193 – ROMA

Fax 06 83391292

avvfrancescopetrillo01@puntopec.it

petrillopartners@mypec.eu

costringendola in concreto il località lontana più di mille Km da casa (cfr. DOC. 7, in *Produzione di parte ricorrente*), in corrispondenza di quanto previsto dalla Legge 107/2015, per alcuni altri docenti, quelli della FASE B1, prevista dal CCNL integrativo 2016-2017, concedeva la mobilità non sugli ambiti territoriali nazionali, ma, in dispregio della legge, il trasferimento sui singoli istituti. Senza alcuna motivazione e con disparità di trattamento e in violazione di norme ordinarie, costituzionali e comunitarie, in forza dell'Ordinanza Ministeriale, i docenti assunti entro l'anno 2014-2015, per il solo fatto di essere stati assunti entro l'anno 2014-2015, avevano la possibilità di chiedere - e la ottenevano - la mobilità su istituto.

La grave situazione che si è venuta a creare a seguito della pubblicazione dei movimenti di infanzia e primaria e, ora, anche della secondaria di 1° grado, è conseguenza di un sistema che non è stato predisposto adeguatamente. Ma dietro quei dati, ci sono migliaia di persone lese nei loro diritti e nelle loro aspettative. Il caso di specie è uno dei tanti che sta suscitando feroci critiche sull'operato del MIUR per l'applicazione della mobilità 2016/2017, che ha coinvolto a livello nazionale oltre 14.000 docenti, come risulta evidente dall'Elenco Docenti del MIUR (cfr. DOC. 8, in *Produzione di parte ricorrente*), con esiti paradossali e clamorosi (migliaia di docenti trasferiti a oltre 1000 Km dalla sede precedente).

Alla ricorrente, dopo tanti anni di precariato svolti in scuole della provincia di Napoli e di pre-ruolo, dunque, viene chiesto di rinunciare alla propria stabilità, non solo didattica, ma anche socio-esistenziale chiedendole di rimanere esposta per anni a situazioni di mobilità su ambiti territoriali nazionali senza vedere nemmeno all'orizzonte l'agognata e prevista, dalla Legge 107/2015, stabilità, in violazione di leggi ordinarie - Legge 107/2015, commi 2,3,7,14 lett. a), 108 - costituzionali e comunitarie. La Legge 107/2015 di <<Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti>> pone a sua ispirazione e fondamento il principio di flessibilità dell'autonomia didattica, intesa come interazione con le famiglie e territorio. Tale principio viene completamente disatteso dall'Ordinanza Ministeriale, cui fa seguito il provvedimento di assegnazione. Pertanto, l'instabilità verificatasi nella vita personale e professionale della ricorrente nonché la violazione dei diritti personalissimi non sono altro che

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

Avv. Prof. Francesco Petrillo
Avv. Manuela Andreotta
Viale Principe di Napoli, 63
82100 – Benevento
Tel. 0824 325568

Via Boezio, 6
00193 – ROMA
Fax 06 83391292
avvfrancescopetrillo01@puntopec.it
petrillopartners@mypec.eu

l'effetto prodotto dall'Ordinanza Ministeriale, del riferimento al CCNL integrativo concernente la mobilità del personale docente 2016/2017, in dispregio del divieto previsto dal comma 196 dell'art. 1 della Legge 107/2016 e del rapporto gerarchico tra le fonti del nostro ordinamento giuridico nonché in palese violazione dei principi e delle norme interne e comunitarie.

Nell'Ordinanza Ministeriale c'è la violazione della volontà politica del legislatore con conseguente lesione dell'interesse generale della buona scuola su tutto il territorio nazionale, con conseguente lesione di diritti personalissimi, di lavoratori. E' evidente che l'Ordinanza stessa violi i principi comunitari di proporzionalità e sussidiarietà espressi dagli articoli 20 e 23 della Carta Europea. In particolare, l'art. 23 impone l'obbligo di rispetto nei confronti di tutti i cittadini della garanzia di parità di trattamento in caso di occupazione e lavoro.

B) Il sistema procedurale adottato dall'Ordinanza Ministeriale 241/2016 permette, inoltre, ad alcuni rispetto ad altri, pure a parità di condizioni per legge, di raggiungere immediatamente una sede vicino casa, o comunque stabile, mentre alla ricorrente, finito il periodo di aspettativa non retribuito (anno sabbatico), dovrà recarsi nell'ambito assegnatole: Lombardia ambito 0020 – Mantova - di non avere alcuna certezza di poter raggiungere una sede vicino casa e anzi di trovarsi per tre anni di nuovo in mobilità sull'intero territorio nazionale senza nemmeno la possibilità astratta di raggiungere la sede auspicata, con notevoli disagi personali, familiari e anche economici.

La procedura adottata dal sistema informatico non ha rispettato nemmeno quanto previsto dal Contratto Integrativo Sulla Mobilità e, cioè, assegnare all'insegnate la prima sede e/o ambito tenendo conto delle fasi, del punteggio, dei diritti di precedenza e delle tipologie di posto per i quali si aveva titolo.

Alle illegittimità e alle violazioni di legge si aggiunge un errore grossolano causato dalle procedure informatiche adottate nella fattispecie - il notorio "algoritmo" -, che avrebbe gestito la compilazione dei trasferimenti e assegnazione di sedi.

A dimostrazione di quanto si adduce basti considerare che al termine delle operazioni di mobilità per infanzia e primaria il Ministero ha fornito il quadro dei posti rimasti liberi dopo la mobilità per ambito, provincia e regione. In numerosi ambiti sono rimasti posti liberi, eppure, docenti che

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

Avv. Prof. Francesco Petrillo
Avv. Manuela Andreotta
Viale Principe di Napoli, 63
82100 – Benevento
Tel. 0824 325568

Via Boezio, 6
00193 – ROMA
Fax 06 83391292
avvfrancescopetrillo01@puntopec.it
petrillopartners@mypec.eu

avevano chiesto proprio uno di quegli ambiti con posto vacante, non risultano trasferiti o risultano trasferiti su altro ambito indicato come successiva preferenza. Ciò è stato dimostrato anche in un recente **Studio della CGL scuola** (cfr. DOC. 14, in *Produzione di parte ricorrente*).

Risulta applicata erroneamente la regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua) sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito. Aniché assegnare il primo ambito/scuola con almeno un posto libero di una delle tipologie possibili (privilegiando la scelta effettuata nella domanda se c'erano posti di diverse tipologie), sono stati assegnati ambito/scuola successivi con criteri difficilmente interpretabili, anzi incomprensibili. Né è stato rispettato, come nel caso della ricorrente, seppure erano previsti dall'O.M. n. 241/2016 e dal CCNI2016, **l'ordine degli ambiti e il punteggio indicati nella domanda di mobilità**.

Per esempio, i docenti assegnatari con punteggio inferiore alla ricorrente sono: per la Campania: Benevento, Ambito 006: Colangelo Mariagrazia, con punti 15; Volpe Sfora, con punti 15; Fetto Natascia, con punti 17; Bosco Teresa, con punti 19; Montanaro Grazia, con punti 20; D'Amato Maria Giuseppina, con punti 23; Avellino, Ambito 001: Sparano Sonia, con punti 24; Grimaldi Samanta, con punti 26; Caserta, Ambito 007: Pelosi Carmen, con punti 26. Per il Lazio: Roma, Ambito 004 Baiano Teresa Maria con punti 9; Ambito 006 Angius Laura con punti 20; Ambito 009 Bagli Chiara con punti 9, Ambito 12 Bruni Rita con punti 0, Cerami Liliana con punti 12; Di Marco Maria Letizia con punti 18; Ambito 013 Biondi Arianna con punti 18; Ambito 014 Mestici Chiara con punti 12. Per il Molise: Campobasso, Ambito 001, Del Prete Stefania con punti 6 e Sica Sonia con punti 23; Termoli, Ambito 002: Antenucci Monia, con punti 13; Di Lisa Giuseppina con punti 15; Bolella Antonella con punti 16, Ciafardini Mario con punti 17; Grazioso Alessandra, con punti 17; Di Lena Consiglia, con punti 19; Napolitano Stefania, con punti 20; Lombardi Brunella, con punti 25.

La disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l'ordine di preferenza. Non vi è dubbio che l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

Avv. Prof. Francesco Petrillo

Avv. Manuela Andreotta

Viale Principe di Napoli, 63

82100 – Benevento

Tel. 0824 325568

Via Boezio, 6

00193 – ROMA

Fax 06 83391292

avvfrancescopetrillo01@puntopec.it

petrillopartners@mypec.eu

principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono: l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono determinati specifici punteggi. Tale condotta amministrativa e tale disparità di trattamento concretano una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) oltre che l'art. 1, comma 108, L. 107/2015 e dell'art. 6 CCNL e dell'O.M. n. 241/2016 nonché dell'art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994.

La ricorrente rispetto a alcuni di questi casi ha un punteggio enormemente più alto, soprattutto considerato che al punteggio base di punti 26, già convalidato dall'Ufficio Scolastico Provinciale, andrebbero aggiunti altri 21 punti - 3 x 7 anni di servizio d'insegnamento prestato dall'anno scolastico 2008 all'anno scolastico 2015 presso l'Istituto paritario Scuola dell'Infanzia e Primaria "Vittime Espiatrici di Gesù Sacramento" di Mugnano di Napoli -. Ciò in quanto l'art. 2 del D.L. n. 255/2001, convertito con Legge del 2 agosto 2011, stabilisce che <<i>i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali<>>. La legge, dunque, riconosce l'equiparazione, ai sensi dell'art. 1 della L. 62/2000 in favore degli Istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa e, nella fattispecie, l'Istituto paritario Scuola dell'Infanzia e Primaria "Vittime Espiatrici di Gesù Sacramento" di Mugnano di Napoli, per effetto del decreto n. 033/E del 26/06/02 è riconosciuto scuola paritaria in quanto possiede i requisiti di legge.

Al CCNI del 8/4/2016 è stata allegata la "Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente" che, al punto I – Anzianità di servizio – prevede <<per ogni anno di servizio pre-ruolo l'attribuzione di punti 3>>. Tuttavia, nelle Note Comuni, riportate in calce alla suddetta Tabella, è stato disposto che <<il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera>>. Tale ultima previsione contrasta con le disposizioni di legge impedendo, nel caso della ricorrente, il

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

Avv. Prof. Francesco Petrillo

Avv. Manuela Andreotta

Viale Principe di Napoli, 63

82100 – Benevento

Tel. 0824 325568

Via Boezio, 6

00193 – ROMA

Fax 06 83391292

avvfrancescopetrillo01@puntopec.it

petrillopartners@mypec.eu

riconoscimento del servizio di insegnamento svolto presso l'Istituto paritario Scuola dell'Infanzia e Primaria "Vittime Espiatrici di Gesù Sacramento" di Mugnano di Napoli e conseguentemente la valutazione dello stesso nella graduatoria per la mobilità.

Sembra, inoltre, ravvisabile, sempre per effetto del CCNI 2016 di cui si chiede la disapplicazione, un'altra disparità di trattamento, e, cioè non aver riconosciuto alla ricorrente, abilitatasi allo insegnamento secondo quanto previsto dall'O.M. del 2 gennaio 2001 n.1, i punti 12 che, invece vengono assegnati a coloro che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera A) della Tabella di valutazione dei titoli, allegata al CCNI 2016, in tal modo pregiudicandole di accedere alla procedura di mobilità senza il suddetto punteggio di servizio e quindi la possibilità di essere destinata in provincia di Benevento, vicino ai luoghi a lei familiari. Non solo la violazione di legge è palese e l'algoritmo del tutto "illogicizzato", il paradosso è *in re ipsa*.

Dalla disparità di trattamento, conseguente ai movimenti per il posto comune, classe di concorso Scuola Primaria, tra la posizione della ricorrente e gli altri docenti, con punteggi inferiori, destinati agli ambiti territoriali, indicati come preferenziali, risulta bene evidente la violazione non solo di diritti soggettivi, ma di diritti fondamentali tutelati, oltre che da leggi ordinarie e costituzionali interne, da norme - e orientamenti giurisprudenziali oramai consolidati - europei. Nella fattispecie in esame, è venuta meno la tutela delle libertà fondamentali prevista dalla Direttiva CE 2014/54/Ue (articoli 1, 3, 7, 10 e 14), letta in combinato disposto con la Carta Costituzionale (articoli 2 e 3), degli articoli 43 e 49 del Trattato U.E., del Regolamento U.E. n. 492/2011. Le finalità sociali, oltre che economiche dell'U.E. risultano anche nei diritti derivanti dalle disposizioni del Trattato U.E., esse, come spiega anche la Giurisprudenza della CEDU (cfr. *infra*) devono essere bilanciate con gli obiettivi perseguiti dalla politica sociale, tra i quali figurano il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata e il dialogo sociale. Tutti questi principi trovano conferma nel testo della Legge 107/2015, commi 2, 3, 7 e 14 lett. a), ma non certo nell'Ordinanza Ministeriale, nel momento in cui va a rendere operativa la mobilità nazionale, recependo il CCNI 2016. La tutela dei lavoratori, la loro protezione sociale e la difesa dei loro diritti sono ragioni imperative di interesse generale che devono trovare piena tutela. L'apertura verso i diritti sociali

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

**Avv. Prof. Francesco Petrillo
Avv. Manuela Andreotta
Viale Principe di Napoli, 63
82100 – Benevento
Tel. 0824 325568**

**Via Boezio, 6
00193 – ROMA
Fax 06 83391292
avvfrancescopetrillo01@puntopec.it
petrillopartners@mypec.eu**

operata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo è dovuta, in particolar modo all'interpretazione data all'articolo 3 letto in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU. I giudici di Strasburgo, già da tempo, ritengono che le differenze di trattamento fondate su "status" sono suscettibili di integrare una discriminazione: una tale differenza di trattamento è discriminatoria se non ha una giustificazione oggettiva e ragionevole. In altre parole, se la stessa non persegue uno scopo legittimo o se non vi è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra l'obiettivo che si intende raggiungere e le modalità impiegate per farlo.

2. Illegittimità nei provvedimenti di assegnazione in mobilità conseguenti all'emanazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016. Disapplicazione. Erronea e falsa applicazione del cosiddetto "algoritmo" utilizzato per le assegnazioni. Erronei calcoli dei punteggi. Erronee attribuzioni di ambiti a parità di punteggi o attribuzioni di sedi preferenziali con punteggi inferiori da parte di alcuni soggetti rispetto ad altri. Mancate considerazioni nel calcolo dei punteggi degli insegnanti nelle scuole paritarie. Mancata considerazione del rispetto del principio di scorrimento delle graduatorie. Mancato riconoscimento della parità del diritto di insegnamento nelle scuole paritarie con esclusione *contra legem* del punteggio acquisito. Erronea e contraddittoria motivazione dei provvedimenti di assegnazione delle sedi in mobilità. Eccesso e straripamento di potere in tutte le sue forme sintomatiche. Nullità e/o annullamento. Disapplicazione.

Il sistema procedurale adottato dall'Ordinanza Ministeriale 241/2016 permette, in effetti, ad alcuni rispetto ad altri, pure a parità di condizioni per legge, di raggiungere immediatamente una sede vicino casa, o comunque di stabile, mentre alla ricorrente, assegna, una sede lontana senza avere alcuna certezza di potere tornare a casa presto e, anzi, con la probabilità concreta di trovarsi dopo tre anni di nuovo in mobilità sull'intero territorio nazionale senza nemmeno la possibilità astratta di raggiungere la sede auspicata, con notevoli disagi personali, familiari e anche economici. **Ciò risulta palese dai provvedimenti di assegnazione delle sedi in mobilità** (cfr. DOC. 7, in *Produzione di parte ricorrente*).

La procedura adottata dal sistema informatico non ha rispettato comunque quanto previsto dal Contratto Integrativo Sulla Mobilità e, cioè, assegnare all'insegnante la prima sede e/o ambito tenendo conto delle fasi, del punteggio, dei diritti di precedenza e delle tipologie di posto per i quali

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

Avv. Prof. Francesco Petrillo

Avv. Manuela Andreotta

Viale Principe di Napoli, 63

82100 – Benevento

Tel. 0824 325568

Via Boezio, 6

00193 – ROMA

Fax 06 83391292

avvfrancescopetrillo01@puntopec.it

petrillopartners@mypec.eu

si aveva titolo. Ciò è manifestamente palese nel caso di specie e risulta dall'allegata documentazione, come più volte evidenziato in ricorso.

Alle illegittimità e alle violazioni di legge che determinano la nullità dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, si aggiungono gli errori grossolani e immotivati causati dalle procedure informatiche adottate nella fattispecie – il notorio “algoritmo” -, che avrebbe gestito la compilazione dei trasferimenti e assegnazione di sedi. *I provvedimenti susseguenti all'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, sono nulli, in forza della nullità dell'Ordinanza che applicano, ma annullabili anche “jure proprio” per la loro manifesta emanazione in eccesso di potere, errore di calcolo, difetto di motivazione e disparità di trattamento.*

A dimostrazione di quanto si adduce basti considerare che al termine delle operazioni di mobilità per infanzia e primaria il Ministero ha fornito il quadro dei posti rimasti liberi dopo la mobilità per ambito, provincia e regione. In numerosi ambiti sono rimasti posti liberi, eppure, docenti che avevano chiesto proprio uno di quegli ambiti con posto vacante, non risultano trasferiti o risultano trasferiti su altro ambito indicato come successiva preferenza. Ciò è stato documentato anche in un recente **Studio della CGL scuola** (cfr. DOC. 14, in *Produzione di parte ricorrente*).

Risulta applicata erroneamente la regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua) sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito. Aniché assegnare il primo ambito/scuola con almeno un posto libero di una delle tipologie possibili (privilegiando la scelta effettuata nella domanda se c'erano posti di diverse tipologie), sono stati assegnati gli ambiti/scuola successivi con criteri difficilmente interpretabili, anzi incomprensibili. Né è stato rispettato, come nel caso della ricorrente, seppure erano previsti dall'O.M. n. 241/2016 e dal CCNI 2016, **l'ordine degli ambiti e il punteggio indicati nella domanda di mobilità**. Sono stati perciò preferiti soggetti con punteggi minori rispetto ad altri, sono stati elusi calcoli di punteggio scontati per legge, quali sono quelli inerenti agli insegnamenti nelle scuole paritarie, sono state applicate preferenze ingiustificate inerenti alle situazioni di salute e di famiglia, etc. Rispetto alla ricorrente, è facile constatare come siano stati preferiti docenti con punteggi di gran lunga inferiori sui vari ambiti, con una semplice scorsa del Bollettino dei movimenti del MIUR (cfr. DOC. 8, in

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

Avv. Prof. Francesco Petrillo

Avv. Manuela Andreotta

Viale Principe di Napoli, 63

82100 – Benevento

Tel. 0824 325568

Via Boezio, 6

00193 – ROMA

Fax 06 83391292

avvfrancescopetrillo01@puntopec.it

petrillopartners@mypec.eu

Produzione di parte ricorrente). A titolo meramente esemplificativo si possono qui indicare alcuni ambiti nei quali le disparità di trattamento tra la ricorrente e altri docenti risulta palese senza alcuna giustificazione e/o motivazione. Per esempio: Benevento, Ambito 006: Colangelo Mariagrazia, con punti 15; Volpe Sfora, con punti 15; Fetto Natascia, con punti 17; Bosco Teresa, con punti 19; Montanaro Grazia, con punti 20; D'Amato Maria Giuseppina, con punti 23; Avellino, Ambito 001: Sparano Sonia, con punti 24; Grimaldi Samanta, con punti 26; Caserta, Ambito 007: Pelosi Carmen, con punti 26. Per il Lazio: Roma, Ambito 004 Baiano Teresa Maria con punti 9; Ambito 006 Angius Laura con punti 20; Ambito 009 Bagli Chiara con punti 9, Ambito 12 Bruni Rita con punti 0, Cerami Liliana con punti 12; Di Marco Maria Letizia con punti 18; Ambito 013 Biondi Arianna con punti 18; Ambito 014 Mestici Chiara con punti 12. Per il Molise: Campobasso, Ambito 001, Del Prete Stefania con punti 6 e Sica Sonia con punti 23; Termoli, Ambito 002: Antenucci Monia, con punti 13; Di Lisa Giuseppina con punti 15; Bolella Antonella con punti 16, Ciafardini Mario con punti 17; Grazioso Alessandra, con punti 17; Di Lena Consiglia, con punti 19; Napolitano Stefania, con punti 20; Lombardi Brunella, con punti 25.

La disparità di trattamento rispetto alla ricorrente appare evidente. Non solo la violazione di legge è palese e l'algoritmo del tutto "illogicizzato", il paradosso è *in re ipsa*. Dalla disparità di trattamento, conseguente ai movimenti per il posto comune, classe di concorso Scuola Primaria, tra la posizione della ricorrente e gli altri docenti, con punteggi inferiori, destinati agli ambiti territoriali, indicati come preferenziali dalla ricorrente, risulta bene evidente la violazione non solo di diritti soggettivi, ma di diritti fondamentali tutelati, oltre che da leggi ordinarie e costituzionali interne, da norme - e orientamenti giurisprudenziali oramai consolidati - europei.

Di più: al punteggio base di punti 26, già convalidato dall'Ufficio Scolastico Provinciale, alla ricorrente andrebbero conteggiati altri 21 punti - 3 x 7 anni di servizio d'insegnamento prestato dall'anno scolastico 2008 all'anno scolastico 2015 presso l'Istituto paritario Scuola dell'Infanzia e Primaria "Vittime Espiatrici di Gesù Sacramento" di Mugnano di Napoli -. Ciò in quanto l'art. 2 del D.L. n. 255/2001, convertito con Legge del 2 agosto 2011, stabilisce che <<i>i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n.

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

Avv. Prof. Francesco Petrillo

Avv. Manuela Andreotta

Viale Principe di Napoli, 63

82100 – Benevento

Tel. 0824 325568

Via Boezio, 6

00193 – ROMA

Fax 06 83391292

avvfrancescopetrillo01@puntopec.it

petrillopartners@mypec.eu

62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali>>. La legge, dunque, riconosce l'equiparazione, ai sensi dell'art. 1 della L. 62/2000 in favore degli Istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa e, nella fattispecie, l'Istituto paritario Scuola dell'Infanzia e Primaria "Vittime Espiatrici di Gesù Sacramento" di Mugnano di Napoli, per effetto del decreto n. 033/E del 26/06/02 è riconosciuto scuola paritaria in quanto possiede i requisiti di legge.

Al CCNI del 8/4/2016 è stata allegata la "Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente" che, al punto I – Anzianità di servizio – prevede <<per ogni anno di servizio pre-ruolo l'attribuzione di punti 3>>. Tuttavia, nelle Note Comuni, riportate in calce alla suddetta Tabella, è stato disposto che <<il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera>>. Tale ultima previsione contrasta con le disposizioni di legge impedendo, nel caso della ricorrente, il riconoscimento del servizio di insegnamento svolto presso l'Istituto paritario Scuola dell'Infanzia e Primaria "Vittime Espiatrici di Gesù Sacramento" di Mugnano di Napoli e conseguentemente la valutazione dello stesso nella graduatoria per la mobilità.

Sembra, inoltre, ravvisabile, sempre per effetto del CCNI 2016 di cui si chiede la disapplicazione, un'altra disparità di trattamento, e, cioè non aver riconosciuto alla ricorrente, abilitatasi allo insegnamento secondo quanto previsto dall'O.M. del 2 gennaio 2001 n.1, i punti 12 che, invece vengono assegnati a coloro che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera A) della Tabella di valutazione dei titoli, allegata al CCNI 2016, in tal modo pregiudicandole di accedere alla procedura di mobilità senza il suddetto punteggio di servizio e quindi la possibilità di essere destinata in provincia di Benevento, vicino ai luoghi a lei familiari.

Nella fattispecie in esame, è, dunque, pienamente, venuta meno la tutela delle libertà fondamentali prevista dalla Direttiva CE 2014/54/Ue (articoli 1, 3, 7, 10 e 14), letta in combinato disposto con la Carta Costituzionale (articoli 2 e 3), degli articoli 43 e 49 del Trattato U.E., del Regolamento U.E. n. 492/2011. Le finalità sociali, oltre che economiche dell'U.E. risultano anche nei diritti derivanti

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

Avv. Prof. Francesco Petrillo

Avv. Manuela Andreotta

Viale Principe di Napoli, 63

82100 – Benevento

Tel. 0824 325568

Via Boezio, 6

00193 – ROMA

Fax 06 83391292

avvfrancescopetrillo01@puntopec.it

petrillopartners@mypec.eu

dalle disposizioni del Trattato U.E., esse, come spiega anche la Giurisprudenza della CEDU (cfr. *infra*) devono essere bilanciate con gli obiettivi perseguiti dalla politica sociale, tra i quali figurano il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata e il dialogo sociale. Tutti questi principi trovano conferma nel testo della Legge 107/2015, commi 2, 3, 7 e 14 lett. a), ma non certo nell'Ordinanza Ministeriale, e nei susseguenti provvedimenti impugnati, nel momento in cui va a rendere operativa la mobilità nazionale, recependo il CCNI 2016. La tutela dei lavoratori, la loro protezione sociale e la difesa dei loro diritti sono ragioni imperative di interesse generale che devono trovare piena tutela. L'apertura verso i diritti sociali operata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo è dovuta, in particolar modo all'interpretazione data all'articolo 3 letto in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU. I giudici di Strasburgo, già da tempo, ritengono che le differenze di trattamento fondate su "status" sono suscettibili di integrare una discriminazione: una tale differenza di trattamento è discriminatoria se non ha una giustificazione oggettiva e ragionevole. In altre parole, se la stessa non persegue uno scopo legittimo o se non vi è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra l'obiettivo che si intende raggiungere e le modalità impiegate per farlo.

La ricorrente ha allegato al ricorso puntuali documentazioni che riguardano la sua situazione di famiglia e di salute da cui risultano con chiarezza le ripercussioni negative che l'allontanamento della ricorrente, a seguito di illegittimità e disparità di trattamento, le provocherebbe.

Lo stesso allontanamento della ricorrente, richiede inoltre - nelle già evidenti difficoltà economiche, come risulta dalla sua situazione reddituale (cfr. DOC. 15, in *Produzione di parte ricorrente*) - di trovare una casa per sé a Mantova – distante e incompatibile con l'attuale residenza - e, nell'impossibilità di trasferire tutta la propria famiglia, di fatto, la sua piena destabilizzazione e peggio, la sua piena disgregazione, la modificazione, cioè, in età certo non più giovanile, come risulta dalle generalità indicate in tutta la documentazione depositata, di tutta la propria vita quotidiana. Tutto questo trova conferma giuridica e normativa anche in sede comunitaria, dove, da tempo, si ribadisce normativamente l'esigenza di consentire nell'immediato alla ricorrente i suoi legami affettivi. In forza della normativa comunitaria e della Giurisprudenza della CEDU,

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

Avv. Prof. Francesco Petrillo
Avv. Manuela Andreotta
Viale Principe di Napoli, 63
82100 – Benevento
Tel. 0824 325568

Via Boezio, 6
00193 – ROMA
Fax 06 83391292
avvfrancescopetrillo01@puntopec.it
petrillopartners@mypec.eu

sull'esigenza di consentire nell'immediato ai lavoratori di riprendere i loro legami affettivi, la CEDU ha più volte ricordato come lo Stato abbia il dovere di adottare d'urgenza il rispetto di tutte le misure necessarie riguardo alla vita familiare dei cittadini europei e alle relazioni tra gli individui appartenenti a una famiglia (Zawadka c. Polonia, n. 48542/99, § 53, 23 giugno 2005; Ignaccolo-Zenide c. Romania, n. 31679/96, § 108, CEDH 2000-I, Sylvester c. Austria, nn. 36812/97 e 40104/98, § 68, 24 aprile 2003, Zavřel c. Repubblica ceca, n. 14044/05, § 47, 18 gennaio 2007, e Mihailova c. Bulgaria, n. 35978/02, § 80, 12 gennaio 2006, Kosmopoulou c. Grecia, n. 60457/00, § 45, 5 febbraio 2004, Amanalachioai c. Romania, n. 4023/04, § 95, 26 maggio 2009, Ignaccolo-Zenide, precisamente, §§ 105 e 112, et Sylvester, precisamente, § 70). ***La violazione di questi obblighi a carico dello Stato viola apertamente l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.***

Tanto premesso in fatto e per i sopra esposti motivi in diritto, la sig.ra Pirozzi Rosa, come sopra generalizzata, rappresentata e domiciliata, così definitivamente

CONCLUDE

Piaccia all'adito Giudice del Lavoro accogliere il ricorso e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della sede nella graduatoria per la mobilità anno scolastico 2016/2017 a lei attribuibile, secondo il principio di scorrimento della graduatoria, in ragione del suo effettivo punteggio e delle preferenze espresse sugli ambiti, in correzione della disparità di trattamento subita rispetto a soggetti con punteggio minore, per illegittimità palesi e errore di calcolo algoritmico, o per errore umano, dovuto a imperizia e/o negligenza, previa disapplicazione e/o interpretazione ex art. 420 bis c.p.c. delle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017 e delle disposizioni di cui alle "Note Comuni" allegate al CCNI stesso, nella parte in cui prevedono che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" che, anch'essi, non risultano correttamente applicati, perché l'attribuzione delle sedi doveva tener conto dell'attribuzione del punteggio e delle preferenze espresse sugli ambiti, con assegnazione alla ricorrente della sede in mobilità in forza del punteggio effettivamente da lei posseduto e delle preferenze da lei espresse;

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

Avv. Prof. Francesco Petrillo

Avv. Manuela Andreotta

Viale Principe di Napoli, 63

82100 – Benevento

Tel. 0824 325568

Via Boezio, 6

00193 – ROMA

Fax 06 83391292

avvfrancescopetrillo01@puntopec.it

petrillopartners@mypec.eu

Piaccia all'adito Giudice dichiarare illegittima e/o frutto di errori l'assegnazione definitiva della sede territoriale Lombardia Ambito 0020 Mantova e, previo riconoscimento dell'intero periodo di servizio svolto dalla ricorrente presso l'Istituto paritario-parificato, ordinare all'Amministrazione convenuta, per quanto di competenza, di provvedere alla rielaborazione di una graduatoria legittima e corretta, attribuendo alla ricorrente la sede territoriale richiesta, in via prioritaria, Campania Ambito 0005, e, in via gradata, secondo l'ordine delle scelte compiute e in relazione alla precedenza e al punteggio correttamente calcolato comprensivo di punti 21 per il servizio d'insegnamento svolto presso l'Istituto scolastico paritario dall'anno scolastico 2008 all'anno scolastico 2015, nonché in correzione della disparità di trattamento di punti 12 secondo quanto previsto dalla lettera A) Tabella di Valutazione dei titoli, allegata al CCNI 2016, con riguardo alla disponibilità delle sedi;

Piaccia, comunque, all'adito Giudice, per l'effetto, ordinare e condannare l'Amministrazione convenuta, ognuna per le proprie determinazioni, ai fini della progressione e ricostruzione di carriera della ricorrente, ai sensi degli articoli 360, comma 6, e 458 del d. lgs. 297/94, all'adozione del relativo decreto di ricostruzione di carriera che tenga conto degli anni di servizio svolti dal 2008 al 2015 dalla ricorrente presso l'Istituto paritario e di compiere ogni necessario provvedimento per assegnare la ricorrente in organico alla sede territoriale e ordinare all'Amministrazione convenuta, per quanto di competenza, di provvedere alla rielaborazione di una graduatoria legittima e corretta, attribuendo alla ricorrente la sede territoriale richiesta, in via prioritaria, Campania Ambito 0005, e, in via gradata, secondo le scelte compiute nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria e in relazione alla precedenza e al punteggio, con riguardo alla disponibilità delle sedi;

Piaccia condannare i resistenti al pagamento delle spese del presente Giudizio con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo.

Dichiara che la causa è di valore indeterminabile.

In Cancelleria, unitamente all'originale del presente ricorso, vengono depositati telematicamente, a mezzo PCT, i seguenti documenti:

PETRILLO AVVOCATI & PARTNERS

Avv. Prof. Francesco Petrillo

Avv. Manuela Andreotta

Viale Principe di Napoli, 63

82100 – Benevento

Tel. 0824 325568

Via Boezio, 6

00193 – ROMA

Fax 06 83391292

avvfrancescopetrillo01@puntopec.it

petrillopartners@mypec.eu

1) Certificato degli anni di servizio svolti presso gli Istituti parificati- paritari; 2) Assunzione in ruolo; 3) Contratto di lavoro a tempo indeterminato con pedissequa presa di servizio; 4) Ordinanza Ministeriale n. 241/2016; 5) Domanda di mobilità; 5bis) Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente e Note Comuni allegata al CCNI 2016; 6) Certificato di conseguimento all'idoneità per l'insegnamento in data 15/2/2002; 7) Assegnazione sede in mobilità nell'ambito nazionale; 8) Elenchi MIUR; 9) Reclamo; 10) Istanza di conciliazione; 11) Elenco convocazioni per conciliazioni del 30.08.2016; 12) Documentazione medica attestante lo stato di salute della ricorrente; 13) Decreto di aspettativa per diversa attività lavorativa (anno sabbatico); 14) Studio CGIL Scuola (Estratti); 15) Stato di famiglia; 16) Parere n. 2662/2016 del Consiglio di Stato.

Con ogni riserva.

Mantova, il 16/02/2017.

Avv. Manuela Andreotta

Avv. prof. Francesco Petrillo